



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di Bologna)

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI***

(Decreto Leg.vo 15 novembre 1993 n. 507)*

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

*(artt. 1-37)

Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

*(art. 2-3.6)

Il Comune appartiene alla V^a Classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 1992 di n. 5.987 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 3 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

*(art. 25.1.2.3)

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22 comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990 n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei concessionari previsto dall'articolo 32 del D. Leg.vo n. 507/1993.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 4 - TARIFFE, MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

*(art. 12-13-14-15-16-17 e art. 3.5.6)

Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni riduzioni ed esenzioni sono applicate secondo la Legge e deliberate dal Comune di Castiglione dei Pepoli come indicato nell'Allegato 1) del presente Regolamento.

Le tariffe di cui al comma 1 sono deliberate entro il 31 Marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Il Comune di Castiglione dei Pepoli, in quanto incluso dalla Regione Emilia Romagna, nell'ambito territoriale turisticamente rilevante, per il periodo massimo di mesi quattro Giugno-Settembre di ogni anno, può applicare una maggiorazione fino al 50% delle tariffe per la pubblicità come riportate nell'Allegato sub n. 1) nonchè delle tariffe per le pubbliche affissioni di carattere commerciale come riportate nell'Allegato sub n. 2).

Art. 5 - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

*(art. 31.2)

Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sull'esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 6 - TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI

*(art. 3.3)

A - TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI, giusto quanto stabilito al successivo art. 24.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA
- MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

B - QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

*(Art. 18.3)

Quanto agli impianti per le affissioni, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq. 50 per ogni mille abitanti talchè, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 5.987 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in mq. 300.

Art. 7 - RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

*(art. 3.3)

La superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente art. 6 lett. B; essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.

Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva.

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE E ALLE AFFISSIONI SOCIALI E COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti Pubblici, nonché quelle aventi natura sociale e comunque prive di rilevanza economica (affissione di manifesti necrologici) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui all'art. 6 lett. B).

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 75% della superficie complessiva di cui all'art. 6 lett. B).

- IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

La G.M. può disporre l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 5% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 del D. Leg.vo n. 507/1993.

Art. 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

*(art. 11)

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Art. 9 - AUTORIZZAZIONI

La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'apposito "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" nella parte intitolata "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione" (art. 41) anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

Nel citato Regolamento, all'art. 12 comma 3, sono state previste deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ai sensi della lettera c) dell'art. 13 del D. Lgs. 10.09.1993 n. 360.

Per tutte le forme di pubblicità, l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.

Per la pubblicità fonica, valgono le limitazioni e i divieti espressamente previsti dall'art. 26 del citato Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari o di propaganda.

L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Art. 10 - DIVIETI E LIMITAZIONI ⁽¹⁾

*(Art. _____)

La pubblicità effettuata tramite volantinaggio o distribuzione di altro materiale promozionale è consentita:

1. sia se inerente a promozioni commerciali
2. sia quando viene svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria.

Per la pubblicità di cui al punto 2, solo nel caso in cui non si configuri un'attività di rilievo commerciale possono essere concesse le riduzioni e agevolazioni previste nell'Allegato 1, lett. E) del presente Regolamento.

La diffusione può avvenire mediante consegna diretta nelle mani dei destinatari o attraverso il deposito nelle cassette postali delle abitazioni. E' altresì consentita la diffusione mediante apposizione su auto in sosta e sui tavolini dei pubblici esercizi.

E' vietata in tutto il territorio comunale qualunque pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comando di Polizia Municipale previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere, e delle modalità e tempi di diffusione.

La pubblicità a mezzo aeromobili è consentita in occasioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

⁽¹⁾ Modificato con delibera n. 9/C.C. del 05.03.2004

**Art. 11 - PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA'
A LEGGI E REGOLAMENTI**

*(art. _____)

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

L'avvenuto pagamento non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 51 del Regolamento per la disciplina degli impianti.

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 12 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

*(Art. 5.1.2)

Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Per esercizio di attività economica di cui al punto 2/a s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o Statuto, non si prefigge scopo di lucro.

Art. 13 - SOGGETTO PASSIVO

*(Art. 6.1.2)

In via principale tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso. Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 14 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

*(Art. 7 da 1 a 5)

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, si intendono per tali quelli che hanno più di due facce e rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

Per i mezzi bifacciali, l'imposta è calcolata in base alle due superfici che vanno considerate separatamente con conseguente arrotondamento per ciascuna di esse (circolare Ministero Finanze n. 10E del 17.03.94).

Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'Ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.

Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato.

Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonchè le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari.

Art. 15 - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE

*(Art. 7.6, 3.6)

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 16 - PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

*(Art. 7.7)

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 17 - DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

*(Art. 8.1.2.3)

I soggetti passivi di cui all'art. 13 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1.2 e 3, del D. Leg.vo 507/1993 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 18 - MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

*(art. _____)

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di giorni 5 (cinque); in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D. Leg.vo n. 507/93.

Art. 19 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

*(Art. 9)

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune, oppure tramite Bancomat presso l'Ufficio Tributi, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,387.=, su richiesta del contribuente. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto al pagamento rateale.

Art. 20 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI
***(Art. 9.7)**

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 21 - RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

***(Art. 10.1.2.3)**

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento evidenziando il beneficio della riduzione alla metà delle soprattasse dovute (vedasi successivo art. 30 comma 3°). Inoltre nell'avviso va precisato il termine e l'organo al quale presentare l'eventuale ricorso e che vengono individuati rispettivamente in giorni 60 dalla data di notificazione dell'avviso stesso e nella Commissione Tributaria Provinciale.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 22 - PROCEDURA COATTIVA

*(Art. 9.5)

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 23 - RIMBORSI

*(Art. 9.6)

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 24 - CONTENZIOSO

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

Valgano al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D. Leg.vo n. 546.

TITOLO III - AFFISSIONI

Art. 25 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

*(Art. 18.1)

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

Il Piano Generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, come da Allegato B) "Elenco degli impianti per il servizio pubbliche affissioni", potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori Comunali interessati.

Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della Strada previsto dal D. Leg.vo 30 Aprile 1992 n. 285 così come modificato dal D. Leg.vo 10 Settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II Capo I, paragrafo 3 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Inoltre, si dovrà tenere conto di quanto riportato nel Regolamento Comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

Art. 26 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

*(Art. 22.1.2.3.4.5.6.7.8.10)

Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.

Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono essere indicate le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi dei manifesti affissi al fine di consentire di verificare che il servizio di affissione, per l'esecuzione del quale è stato corrisposto il relativo tributo sia stato eseguito in perfetta conformità alle modalità previste o richieste.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 27 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

*(Art. 22.9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82.= per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'articolo 28, del D. Leg.vo n. 507/1993 essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Art. 28 - ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Ai sensi dell'articolo 3, del D. Leg.vo 507/93 verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissato nel 5% della superficie prevista all'art. 7 del presente regolamento.

Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'onere che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

Art. 29 - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del presente Regolamento.

Art. 30 - SANZIONI TRIBUTARIE

*(Art. 23.1.2.3)

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 17, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 31 - INTERESSI

*(Art. 23.4)

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 32 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

*(Art. 24.1.5)

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 103,29.= a Euro 1.032,91.= con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 21.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.3 del D. Leg.vo 507/1993.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Viene contestualmente abrogato il Regolamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato dal Consiglio Comunale in data 25 Gennaio 1973 con atti n. 6 e 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34 - NORME TRANSITORIE

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 3 anni della sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, l'ubicazione, la ripartizione per destinazione a seconda della natura istituzionale, sociale e commerciale, dovrà essere adeguata nel termine di due anni dall'approvazione del presente Regolamento.

A tale scopo dovrà procedersi alla formazione di un piano correttivo o sostitutivo di quello eventualmente già adottato sulla base della previgente normativa.

Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito da Funzionari Comunali responsabili dei Servizi Pubblicità ed Affissioni, della Polizia Municipale e Ufficio Tecnico; se il servizio è affidato in concessione, fa parte del gruppo di lavoro anche il responsabile del servizio designato dal concessionario.

Fino a quando non risulterà operativo il nuovo piano, si ritengono confermati gli impianti esistenti elencati nell'allegato B).

Ove al sorgere delle controversie non dovessero ancora risultare insediate le Commissioni Provinciali di cui all'articolo 80 del D. Leg.vo 546/1992, è ammesso ricorso in prima istanza alla Direzione Regionale delle Entrate - Sez. Staccata - del Ministero delle Finanze (ex Intendenza di Finanza) e con le modalità di cui all'articolo 24 del soppresso DPR 26 ottobre 1972 n. 639.

In seconda istanza è ammesso ricorso, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze solo se l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a Euro 154,94.= a norma dell'art. 67 comma 7 del D. L. 30 agosto 1993 n. 331 convertito con modificazioni nella Legge 29 ottobre 1993 n. 427.

ALLEGATO N. 1)

TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

A) PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFE

D. Leg.vo n. 507/93 (Art. 12 - 1.2.3.4)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi artt., la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di Euro 8,26.=.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al precedente punto 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal precedente punto 1.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

B) PUBBLICITA' CON VEICOLI - TARIFFE

D. Leg.vo n. 507/93 (Art. 13 - 1.5)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste sub lett. A/1, per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui alla lett. A/4.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° Gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- | | |
|--|--------------|
| a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. | Euro 74,37.= |
| b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. | " 49,58.= |
| c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie | " 24,79.= |

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al precedente punto 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

**C) - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
E PROIEZIONI - TARIFFE**

D. Leg.vo n. 597/93 (Art. 14 - 1.2.3.4.5)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, è di Euro 33,05.=.

2. Per la pubblicità di cui al precedente punto 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai precedenti punti 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è di Euro 2,07.=.

5. Qualora la pubblicità di cui al precedente punto 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

D) - PUBBLICITA' VARIA - TARIFFE

D. Leg.vo n. 507/93 (Art. 15 - 1.2.3.4.5)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a Euro 8,26.=.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di Euro 49,58.=.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal precedente punto 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in Euro 2,07.=.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni stabilite nel Regolamento Comunale, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ammonta a Euro 6,20.=.

E) - RIDUZIONI D'IMPOSTA
D. Leg.vo n. 507/93 (Art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- 1) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- 2) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- 3) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

F) - ESENZIONI DALL'IMPOSTA
D. Leg.vo n. 507/93 (Art. 17)

Sono esenti dall'imposta:

- 1) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 2) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- 3) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- 4) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- 5) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- 6) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui alla precedente lettera B);
- 7) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- 8) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- 9) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- 10) insegne di esercizio di superficie complessiva inferiore a mq. 5 (L. n. 75/2002, art. 2/bis, comma 5°).

ALLEGATO N. 2)

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

G) DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE

D. Leg.vo n. 507/93 (Art. 19 - 1.2.3.4.5.6.7)

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- per i primi 10 giorni Euro 1,03.=
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o fraz. Euro 0,31.=

2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al precedente punto 1 è maggiorato del 50 per cento.

3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

H) RIDUZIONE DEL DIRITTO
D. Leg.vo n. 507/93 (Art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione di cui alla lettera I);
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

I) ESENZIONI DEL DIRITTO
D. Leg.vo n. 507/93 (Art. 21)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

S O M M A R I O

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	Pag. 1
Art. 2 - Classificazione del Comune	Pag. 2
Art. 3 - Forme di gestione del servizio	Pag. 3
Art. 4 - Tariffe, maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni	Pag. 4
Art. 5 - Attribuzioni del personale addetto	Pag. 5
Art. 6 - Tipologia e quantità impianti pubblicitari	Pag. 6
Art. 7 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni	Pag. 7
Art. 8 - Funzionario responsabile	Pag. 8
Art. 9 - Autorizzazioni	Pag. 9
Art. 10 - Divieti e limitazioni	Pag. 10
Art. 11 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti	Pag. 11

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 12 - Presupposto dell'imposta	Pag. 12
Art. 13 - Soggetto passivo	Pag. 13
Art. 14 - Modalità di applicazione dell'imposta	Pag. 14
Art. 15 - Applicazione maggiorazioni e riduzione imposte	Pag. 15
Art. 16 - Pubblicità luminosa e illuminata	Pag. 16
Art. 17 - Dichiarazione d'imposta	Pag. 17
Art. 18 - Materiale pubblicitario abusivo	Pag. 18
Art. 19 - Pagamento dell'imposta	Pag. 19
Art. 20 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali	Pag. 20
Art. 21 - Rettifica e accertamento d'ufficio	Pag. 21
Art. 22 - Procedura coattiva	Pag. 22
Art. 23 - Rimborsi	Pag. 23
Art. 24 - Contenzioso	Pag. 24

TITOLO III - AFFISSIONI

Art. 25 - Servizio delle pubbliche affissioni	Pag. 25
Art. 26 - Modalità per le pubbliche affissioni	Pag. 26
Art. 27 - Affissioni urgenti, festive e notturne	Pag. 27
Art. 28 - Assegnazione spazi per le affissioni dirette	Pag. 28
Art. 29 - Contenzioso e procedimento esecutivo	Pag. 29

TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 30 - Sanzioni tributarie	Pag. 30
Art. 31 - Interessi	Pag. 31
Art. 32 - Sanzioni amministrative	Pag. 32

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - Norme finali	Pag. 33
Art. 34 - Norme transitorie	Pag. 34

ALLEGATO "A": Modello dichiarazione d'imposta

ALLEGATO "B": Elenco degli impianti per servizio pubbliche affissioni

ALLEGATO N. 1: Tariffe dell'Imposta sulla pubblicità

ALLEGATO N. 2: Diritto sulle pubbliche affissioni